

N. 04253/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03129/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3129 del 2016, proposto da:

[*omissis*], rappresentata e difesa dall'avv.to Simona Rotundo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Russo in Roma, Via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona dei LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del bando di concorso emanato con decreto ministeriale n. 105 del 26.02.15 avente ad oggetto l'indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, esclude dalla partecipazione i docenti abilitati con diploma di sperimentazione linguistica, di cui alla circolare ministeriale Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n 27, pur se conseguito entro l'a.s. 2001/02, nonché per il risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata

Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la decisione del presente ricorso può essere assunta in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art.60 cpa;

Rilevato, infatti, che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna il D.M. n. 105 del 26.02.15 avente ad oggetto l'indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria nella parte in cui all'art. 3, comma 2, esclude dalla partecipazione i docenti abilitati con diploma di sperimentazione linguistica, di cui alla circolare ministeriale Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n 27, pur se conseguito entro l'a.s. 2001/02, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio;

Considerato che tale D.M. risulta emanato in attuazione dell'art. 1, comma 110, della legge 16 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.", che espressamente sancisce che ai concorsi di cui trattasi "possono accedere...esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..." e che, con le censure dedotte, parte ricorrente contesta, sotto vari profili, la legittimità del bando medesimo nella parte in cui esclude i docenti abilitati con diploma linguistico sperimentale, che dovrebbero considerarsi abilitati all'insegnamento a tutti gli effetti, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato (cfr.sentenza del Consiglio di Stato n. 4723/2014), sulla base della considerazione che: "la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8.3.1999, n. 275), come "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture" è stata autorizzata ed attuata dall'Istituto magistrale suddetto in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie". (C. Stato, sez. VI, n. 4723/2014 cit.), ritenendo l'Alto Consesso non rilevante l'assenza dei predetti insegnamenti nel curriculum;

Ritenuto che, per i motivi di seguito evidenziati, l'atto impugnato deve ritenersi esente dai profili di illegittimità denunciati e che il ricorso deve pertanto essere respinto;

Considerato, infatti, che alla luce della giurisprudenza richiamata da parte ricorrente e degli equivoci che potrebbero ingenerarsi, il Collegio ritiene opportuno evidenziare – come peraltro emerge chiaramente dalla circolare n.27 dell'11 febbraio 1991 richiamata nel bando impugnato- che la fattispecie di cui trattasi non riguarda i diplomi magistrali rilasciati all'esito di corsi sperimentali quinquennali ad indirizzo pedagogico, ex art.4 DPR n.419/1974, ma i diplomi ad indirizzo linguistico, pur rilasciati da istituti magistrali e sempre all'esito di un corso sperimentale quinquennale ex art.4 DPR n.419/1974;

considerato che, con riferimento alla peculiarità di tali corsi di sperimentazione, la richiamata

circolare, con riferimento all'INDIRIZZO LINGUISTICO SPERIMENTALE, chiarisce che *“Questa ipotesi curricolare risponde alle complesse, nuove necessità poste dalla realtà socio-economica-culturale contemporanea, e in particolare all'esigenza di assicurare ai giovani una formazione liceale specifica caratterizzata dallo studio delle lingue condotto prevalentemente in una dimensione storico-culturale. Si intende favorire nell'alunno l'acquisizione di un'armonica formazione umana e culturale che trovi nella licealità degli studi il fondamento di quegli elementi di organicità, apertura mentale, disponibilità intellettuale e psicologica, consapevolezza metodologica e critica, rigore epistemologico, che sono propri della humanitas. L'ipotesi tiene conto, però, nel contempo, con piena coerenza, degli scenari del contesto internazionale ed in particolare della realtà europea. L'assetto curricolare evidenzia la ricerca di equilibrio fra le tre grandi aree fondamentali (linguistico-espressiva-letteraria, matematico-informatica-scientifica; storico-giuridico-filosofica) e quelle discipline che appaiono riconducibili all'interno del più vasto campo dell'educazione artistica. Né viene trascurata la componente antropico-spaziale data dalla geografica (...). La specificità dell'indirizzo viene assicurata ed esaltata dallo studio razionale di tre lingue europee in termini di sistemi morfosintattici, consapevolmente acquisiti (in continuo confronto analogico e contrastivo con italiano e latino) e funzionalmente assunti nello sviluppo di abilità ricettive e produttive, oltre che come consuetudine di accesso motivato e critico a patrimoni testuali di letteratura e di civiltà. Tutto ciò nella dimensione storica rigorosa che costituisce l'asse portante dell'intero curriculum.*

Il carico orario delle lingue straniere, proposto in modo contenuto per permettere il costituirsi di un asse formativo di ampio respiro culturale, consente tuttavia lo svolgimento di programmi specifici ed il conseguimento di obiettivi di tutto rilievo nell'ambito di un curriculum di "liceo linguistico", di un indirizzo, cioè, che non vuole essere in alcun modo, una mera scuola di lingue.

L'ipotesi qui presentata intende preparare non solo alla prosecuzione degli studi nei vari corsi di laurea, ma anche a sbocchi intermedi post-diploma ed apre, in maniera privilegiata, ai Progetti formativi europei (es. Erasmus) in modo competitivo, consentendo, inoltre, l'eventuale, immediata spendibilità del titolo anche nel mondo del lavoro.

Essa, infine, tiene nel debito conto i percorsi formativi e culturali analoghi in atto presso i più importanti Paesi della CEE ai quali si affianca in modo competitivo, pur nel rigoroso rispetto della migliore tradizione liceale italiana”.

Considerato pertanto che la Sezione, che in passato ha già avuto modo di ribadire la distinzione, in merito al valore abilitante all'insegnamento, fra il diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica (licenza linguistica) rilasciato dagli istituti magistrali al termine dei corsi sperimentali di cui all'art. 279 del D.Lgs. 297/94, malgrado l'autorevole orientamento espresso dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ritiene di dover confermare il proprio iniziale orientamento in quanto il diploma linguistico sperimentale, ove conseguito all'esito della frequenza di corsi che non prevedano l'insegnamento delle materie suindicate, non può essere ritenuto equiparabile al fine dell'insegnamento al diploma magistrale, che ai sensi del regime transitorio di cui al DM 10 marzo 1997 consente di partecipare ai concorsi a cattedra per le scuole primarie (sentenza in data 18 luglio 2014, n. 7838), dovendosi considerare niente di più che un diploma linguistico di scuola secondaria, benchè rilasciato da un Istituto magistrale ;

Ritenuto, infatti, che un conto è considerare i due diplomi “equivalenti” al fine dell'iscrizione ad un corso universitario, altro è considerarsi equivalenti al fine dell'abilitazione all'insegnamento;

ed invero, sebbene in un primo tempo la Sezione si sia adeguata all'orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio *melius re perpensa*, ritiene di dover mutare orientamento, sia alla luce della espressa esclusione comminata dal bando di concorso impugnato con l'odierno gravame (a differenza del D.M. n.82/2012); sia alla luce della circostanza che la funzione del docente rientra nell'alveo delle cosiddette "professioni regolamentate", in conformità del diritto comunitario, ed in particolare di quanto stabilisce l'art. 3, comma 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali", come recepita dal D.Lgs. 206/2007, il cui espletamento è espressamente consentito dalla legge n. 107 del 2015 esclusivamente a docenti laureati in possesso di abilitazione, salvo che per l'ipotesi dei diplomati magistrali;

Ritenuto, infatti, che alla luce di quanto espressamente chiarito dalla circolare richiamata non può condividersi l'argomentazione del Consiglio di Stato secondo cui, anche ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, l'equiparazione dei due titoli può desumersi dal fatto che entrambi i corsi sperimentali, ad indirizzo pedagogico e ad indirizzo linguistico, siano "*articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie*", malgrado i titoli rilasciati all'esito di un corso ad indirizzo linguistico siano specificatamente finalizzati ad una specifica formazione linguistica, in mancanza di una formazione specifica (oltre che del relativo tirocinio) su materie essenziali al fine di assolvere il delicatissimo compito di educare, oltre che di istruire, gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria quali le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale;

Rilevato, infatti, che ad una attenta lettura dell'intero corpo normativo ai sensi del quale è stata per la prima volta prevista per tutti gli istituti scolastici della scuola secondaria (e, quindi, anche ma non solo per gli istituti magistrali), la possibilità di attivare corsi linguistici sperimentali, ovvero il D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974, si evince che la ratio di tale innovazione era quella di istituire corsi sperimentali ad indirizzo linguistico anche a livello statale, da considerarsi quindi niente di più che licei linguistici, per effetto della lacuna normativa inerente la formazione linguistica liceale (colmata solo successivamente con il D.L.vo n. 226 del 2005), e non certo quella di formare docenti per la scuola primaria e dell'infanzia specificatamente competenti, oltre che nelle specifiche materie pedagogiche, nell'insegnamento delle lingue straniere.

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto con conseguente reiezione, per carenza dei presupposti, anche della domanda risarcitoria contestualmente proposta;

In considerazione della novità della questione, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 08/04/2016

IL SEGRETARIO